



PREFETTURA DELL'AQUILA
Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

IL PREFETTO

VISTO l'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 465/97, il quale prevede che i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazioni dei rispettivi consigli, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria e che nelle convenzioni stesse è individuato il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario;

VISTA la deliberazione n. 164 del 7/7/2000 con la quale il C.di A. dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre a disciplinare le procedure di presa d'atto delle sedi di segreteria convenzionate, ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

VISTE le deliberazioni dei Consigli comunali di Magliano dè Marsi (AQ) n. 2 del 31/1/2025 e di Massa D'Albe (AQ) n. 1 del 31/1/2025 con le quali è stato approvato lo schema della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che le sedi di segreteria dei Comuni di Magliano dè Marsi e Massa D'Albe sono attualmente vacanti;

VISTO l'atto di convenzione sottoscritto dai Sindaci in data 05/2/2025 per la durata di (5) cinque anni a decorrere dalla data di presa in servizio del segretario titolare;

CONSIDERATO che la popolazione dei rispettivi Comuni alla data del 31/12/2024 è la seguente: Magliano dè Marsi 3.464 abitanti e Massa D'Albe 1.343 abitanti;

VISTO l'art. 3 della convenzione sottoscritta dai Sindaci il quale recita "...nei casi di scioglimento della ... convenzione i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il segretario stesso deve essere nominato";

VISTO l'art. 3, comma 3, del D.M. del 21/10/2020, relativo ai nuovi criteri di classificazione delle segreterie convenzionate, ha stabilito che "...**alla scadenza delle convenzione di cui al comma 1, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila**";

CONSIDERATO che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;



PREFETTURA DELL'AQUILA
Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

VISTA la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

VISTE le circolari n. 485-E (P) del 24/3/2015 e n. 3782-E (P) del 18/6/2015 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in materia di convenzioni per l'ufficio di segreteria;

VISTO l'art. 16-ter, comma 11, del decreto legge n. 162/2019, convertito con legge n.8 del 2020, con il quale è stato stabilito che la classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, con cui sono state dettate le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

VISTA la circolare prot. n. 14449 del 1/12/2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO il D.P.R. 465/97;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.5.2001;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 14 dicembre 2010;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 1 marzo 2011;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il triennio 2016/2019 sottoscritto il 17 dicembre 2020;

VISTO il CCNL dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 sottoscritto il 16/7/2024;

ACCERTATA pertanto la regolarità del procedimento di nomina;

D E C R E T A

di prendere atto della stipulazione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Magliano de' Marsi- capofila- (3.464 abitanti) e Massa D'Albe (1.343 abitanti) – AQ - per un totale di 4.807 abitanti, attualmente vacante, classificandola, per effetto delle disposizioni



PREFETTURA DELL'AQUILA
Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

sopra citate, quale sede di Comuni con popolazione compresa tra i 3.001 ed i 10.000 abitanti (classe III), per la durata di (5) cinque anni.

p. IL PREFETTO
VICE PREFETTO VICARIO
(D'Alessio)

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI
amministrativo.maglianodemarsi@pec.it

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MASSA D'ALBE
info@pec.comune.massadalbe.aq.it

L/V